

BELGIO**Corte costituzionale, sentenze nn. 23/2026 e 24/2026 del 26 febbraio 2026
[Riforma del diritto di asilo]**

03/03/2026

Con due sentenze datate 26 febbraio 2026, la Corte costituzionale belga (*Cour constitutionnelle/Grondwettelijk Hof/Verfassungsgerichtshof*) ha disposto la sospensione di due disposizioni emblematiche della riforma del diritto di asilo varata nel luglio 2025 su impulso di Anneleen Van Bossuyt, Ministra federale competente per l'asilo, le migrazioni e l'integrazione sociale ed esponente della *Nieuw-Vlaamse Alliantie*.

In primo luogo, la legge del 14 luglio 2025 ha modificato la legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri. Il legislatore del 2025 ha stabilito che quando una persona chiede asilo in Belgio e su una sua precedente richiesta è già stata presa una decisione definitiva in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'agenzia federale Fedasil può limitare o negare l'accesso al diritto al sostegno materiale. Inoltre, Fedasil non ha più la possibilità di rinunciare a indicare un luogo obbligatorio d'iscrizione, consentendo così al richiedente asilo di ottenere il sostegno materiale sotto forma di sussidio finanziario. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte la sospensione e l'annullamento di questa novella legislativa. Relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha riconosciuto, per entrambe le misure, il rischio di un pregiudizio grave e difficilmente riparabile. Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, i ricorrenti hanno lamentato una violazione degli artt. 10 e 11 della [Costituzione del 1831](#), dell'art. 33 della [direttiva 2013/32/UE](#) e dell'art. 20 della [direttiva 2013/33/UE](#) (note, rispettivamente, come direttiva Procedure e direttiva Accoglienza). In particolare, hanno sostenuto il carattere discriminatorio di una disciplina che tratta allo stesso modo persone la cui precedente domanda di asilo in un altro Stato membro è stata rigettata e persone che invece se la sono vista accogliere. L'art. 20 della direttiva Accoglienza, inoltre, enumera i casi in cui uno Stato membro può negare il sostegno materiale a un richiedente asilo: ne fa parte la presentazione di «una domanda reiterata quale definita all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE». Secondo la Corte belga, non è chiaro se una domanda presentata in Belgio da una persona che beneficia già dell'asilo in un altro Stato membro costituisca una domanda reiterata, con la possibilità, perciò, che le venga negato il sostegno materiale. Su questo punto, perciò, la Corte costituzionale ha trasmesso una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione

europea; nel frattempo, le disposizioni impugnate rimarranno sospese fino alla decisione definitiva sui *recours en annulation* (*beroep tot vernietiging* in neerlandese, *Nichtigheidsklage* in tedesco), che sarà necessariamente preceduta dalla pronuncia del giudice del Lussemburgo. Relativamente alle disposizioni che consentono all'autorità amministrativa di erogare il sostegno materiale sotto forma di sussidio finanziario, i ricorrenti hanno invocato come parametri gli artt. 23, 10 e 11 della Costituzione belga, unitamente a numerose disposizioni di diritto sovranazionale. Secondo la Corte, la direttiva Accoglienza lascia un margine di apprezzamento agli Stati membri ai fini della determinazione delle forme e del livello dell'accoglienza destinata ai richiedenti asilo. Tuttavia, «l'impossibilità di passare dal sostegno materiale in natura a un sussidio finanziario in situazioni in cui non [può essere] attribuito alcun posto in un centro di accoglienza a causa della saturazione della rete ed è indisponibile qualsiasi altra forma di ospitalità e di aiuto materiale a carico dei poteri pubblici [...] provoca un rischio di lesione sostanziale del diritto dei richiedenti protezione internazionale di condurre una vita conforme alla dignità umana» (par. B.24.2). Vista la plausibilità degli argomenti addotti dai ricorrenti, anche queste disposizioni saranno sospese fino alla pronuncia definitiva della Corte sui *recours en annulation*, che sarà emessa entro un termine di tre mesi.

In secondo luogo, la legge del 18 luglio 2025 ha introdotto limiti al ricongiungimento familiare per coloro che beneficiano della protezione sussidiaria, cui non si applicano più le regole di derivazione europea. In particolare, l'autorizzazione al soggiorno per più di tre mesi in territorio belga è stata subordinata: al pagamento di un contributo; al decorso di un periodo di due anni dal momento in cui lo straniero con cui i familiari desiderano ricongiungersi è stato ammesso al soggiorno in Belgio; a requisiti in tema di mezzi di sussistenza, di abitazione e di assicurazione sanitaria; a un onere probatorio rafforzato relativamente ai legami di parentela o di affinità. Anche in questo caso i ricorrenti hanno chiesto sia la sospensione, sia l'annullamento delle disposizioni impugnate. Sul piano del *fumus boni iuris*, è stata contestata un'ingiustificata differenza di trattamento tra i beneficiari della protezione sussidiaria e i loro familiari, da un lato, e i rifugiati e i loro familiari, dall'altro. Ora, la [direttiva 2003/86/CE](#), che disciplina un trattamento più favorevole per i rifugiati, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i beneficiari della protezione sussidiaria. La Corte belga ha perciò trasmesso un'altra questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendole se la direttiva sia invalida oppure, nel caso in cui non lo sia, se la Carta dei diritti fondamentali osti a misure nazionali che assoggettano i beneficiari della protezione sussidiaria a un trattamento meno favorevole rispetto ai rifugiati. Inoltre, i ricorrenti hanno contestato il fatto che i familiari di un beneficiario della protezione sussidiaria che non si trovano in Belgio soggiacciano a regole meno favorevoli rispetto ai familiari che invece si trovano nel paese. A questo proposito, la Corte ha osservato che la [direttiva 2011/95/UE](#) impone agli Stati membri di tenere conto dell'interesse

al mantenimento dell'unità familiare sia dei rifugiati, sia dei beneficiari della protezione sussidiaria; al tempo stesso, la direttiva limita la nozione di “membri della famiglia” a coloro che sono presenti nel medesimo Stato membro a causa della domanda di protezione internazionale. I giudici della *place Royale*, perciò, hanno interrogato la Corte di giustizia dell'UE anche sulla possibile invalidità della direttiva 2011/95/UE e del [regolamento \(UE\) 2024/1347](#), che è destinato a sostituirla dal 1° luglio 2026. Nel caso in cui la direttiva e il regolamento siano validi, la Corte costituzionale ha chiesto al giudice del Lussemburgo se la Carta dei diritti fondamentali osti a disposizioni nazionali – come quelle impugnate – che prevedono un trattamento meno favorevole per i beneficiari della protezione sussidiaria e i loro familiari che non si trovino in territorio belga. Il quinto quesito posto ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è se il diritto al rispetto vita familiare e i diritti dell'infanzia, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali, ostino a misure come quelle oggetto dello scrutinio di costituzionalità; più in particolare «si pone il problema di sapere se sia debitamente garantita la possibilità di una valutazione del caso singolo e di un bilanciamento degli interessi» (par. B.24.6). La Corte costituzionale ha ritenuto sussistente il rischio di un pregiudizio grave e difficilmente riparabile e, conseguentemente, ha sospeso le disposizioni impugnate in attesa della pronuncia definitiva sui *recours en annulation*, che seguirà la decisione del giudice del Lussemburgo.

La sentenza n. 23/2026 è reperibile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa. La sentenza n. 24/2026 è reperibile a questo [link](#); questo è il [link](#) al relativo comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne